

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 Melilli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	146
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	157

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 370 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	147
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	148
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	158
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	150

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	153
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	153
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	154
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	154
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	154

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	156
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	156
AVVERTENZA .....	156

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.**

**C. 3437 Melilli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2022.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, comunica che sono state presentate complessivamente cinque proposte emendative al provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*). Si tratta, in particolare, degli emendamenti Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1, nonché dell'emendamento a sua firma 1.5.

Tanto premesso, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1, dal momento che, pur essendo la finalità dei citati emendamenti quella di consentire la conclusione della procedura per la verifica della correttezza e dell'affidabilità dei conti da parte di Eurostat prima della presentazione del disegno di legge di bilancio, essa si tradurrebbe nei fatti in uno slittamento del termine di presentazione della legge di bilancio rispetto a quello previsto a legislazione vigente, con una conseguente riduzione dei termini per l'esame

del disegno di legge in Parlamento, in contrasto con le finalità del presente provvedimento. Al riguardo, segnala peraltro che eventuali aggiustamenti dei dati finanziari che si rendessero necessari a seguito del suddetto processo di verifica, potrebbero comunque essere effettuati nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento di manovra pubblica, ferma restando la cornice economico-finanziaria già definita dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) e dalle risoluzioni con cui la stessa viene deliberata dalle Camere.

Raccomanda, invece, l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.5, segnalando che esso ha lo scopo di allineare il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio a quello vigente prima delle novelle introdotte alla legge n. 196 del 2009 dalla legge n. 163 del 2016 per la presentazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità. Evidenzia che in sostanza il provvedimento, come eventualmente modificato nel senso proposto dal citato emendamento 1.5, ripristinerebbe i termini previsti per la presentazione della NADEF e della manovra di finanza pubblica vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5 del relatore a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), al fine, da un lato, di fissare il termine per la presentazione della NADEF al 25 settembre di ciascun anno, in ciò recependo in particolare le argomentazioni addotte a sostegno di tale data dai rappresentanti del-

l'ISTAT nel corso dell'audizione svolta nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto, dall'altro, di anticipare il termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio al 15 ottobre di ogni anno.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.5, nei termini puntualmente illustrati dalla rappresentante del Governo (*vedi allegato 1*), ritenendo che la data del 25 settembre di ciascun anno quale termine ultimo per la presentazione della NADEF possa costituire una condivisibile soluzione di compromesso rispetto alle difficoltà segnalate dai rappresentanti dell'ISTAT nel corso della citata audizione relative alla possibile trasmissione del predetto documento il 20 settembre. Conseguentemente, ritiene che anche l'anticipo al 15 ottobre del termine per la presentazione al Parlamento del disegno di legge di bilancio possa rappresentare una soddisfacente soluzione mediana, nell'ottica di assicurare comunque tempi congrui per l'esame del testo da parte di entrambe le Camere, fermo restando che, secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, in caso di mancata presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato entro il termine prestabilito il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a riferire tempestivamente alle Camere sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni.

Passando quindi alla discussione delle proposte emendative presentate, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Trano 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 1.5 del relatore, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, avverte che è così esaurito l'esame delle proposte emendative presentate. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di acquisire sul testo, come risultante a seguito

delle modifiche apportate in sede referente, prima del conferimento del mandato a riferire in Assemblea, il previsto parere della I Commissione Affari costituzionali.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.**

**Atto n. 370.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.

La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 30 marzo, fa presente che il comma 4 dell'articolo unico del provvedimento in esame prevede che la quota 2021 destinata al territorio della regione Valle D'Aosta, pari a 467.650,89 euro, sia accantonata – a fronte dell'esaurimento della graduatoria regionale – per essere assegnata alla regione stessa. Ciò premesso, segnala che la procedura per l'attribuzione delle predette risorse alla Valle d'Aosta, ad oggi riportate sul preesistente capitolo di bilancio, sarà completata nonostante il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani sia confluito nel nuovo Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge

n. 234 del 2021 e che tale attribuzione non determinerà comunque implicazioni sul nuovo Fondo né sulle relative procedure di liquidazione.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (Atto n. 370);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il comma 4 dell'articolo unico del presente provvedimento prevede che la quota 2021 destinata al territorio della regione Valle D'Aosta, pari a 467.650,89 euro, sia accantonata – a fronte dell'esaurimento della graduatoria regionale – per essere assegnata alla regione stessa;

la procedura per l'attribuzione delle predette risorse alla Valle d'Aosta, ad oggi riportate sul preesistente capitolo di bilancio, sarà completata nonostante il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani sia confluito nel nuovo Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 234 del 2021;

tale attribuzione non determinerà comunque implicazioni sul nuovo Fondo né sulle relative procedure di liquidazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.**

**Atto n. 362.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto a recepire la direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, la cui attuazione è stata prevista dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019/2020. In particolare, ricorda che la direttiva è indicata al n. 17 dell'Allegato A e che i commi 2 e 3 del citato articolo 1 stabiliscono che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Rammenta, altresì, che ai sensi delle predette disposizioni eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe e che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 16, ritiene che andrebbero richieste conferme in merito alla piena sostenibilità degli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 4, in capo ai Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, in tema di elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle micro imprese, previa consultazione delle stesse, a valere sulle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente per le medesime amministrazioni.

In relazione all'articolo 13, poiché si escludono gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità dalla possibilità di non applicare i requisiti nel caso in cui ciò comporti un onere sproporzionato, ritiene che andrebbe chiarita meglio la portata della norma: se da un lato potrebbe essere logico escludere chi ha ricevuto finanziamenti pubblici per l'accessibilità dalla possibilità poi di non attuare le misure necessarie, dall'altro la loro attuazione anche quando vi è un onere sproporzionato potrebbe comportare un maggior fabbisogno di contributi pubblici. Rinvia inoltre all'esame dell'articolo 27, comma 2.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 17 a 21, premesso che la relazione tecnica certifica che le attività di vigilanza in relazione alla conformità dei prodotti e dei servizi richiamata dalle norme in esame sono già poste a carico, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico (articoli 17-20) e dell'Agenzia per l'Italia digitale (articolo 21) nell'ambito di un complesso sistema di controlli e verifiche che è già previsto ai sensi della legislazione vigente, facendo parte delle loro ordinarie competenze « istituzionali », evidenzia tuttavia che la stessa relazione tecnica certifica anche la presenza di « nuove » attività per le stesse amministrazioni richiamate per effetto delle disposizioni in esame, prevedendo a tal fine specifiche autorizzazioni di spesa ai commi 8 degli articoli 18 e 21.

In tal senso, pur considerando che le autorizzazioni richiamate sono chiaramente formulate quale limite massimo di spesa pari a 500.000 euro, rispettivamente, per il 2023 e il 2024 e a decorrere dal 2023, evidenzia che nessuna indicazione è però fornita dalla relazione tecnica in merito ai criteri adottati nella quantificazione.

Ritiene che, al fine di fornire evidenze in merito alla congruità delle risorse stanziolate dalle norme richiamate, a fronte dei fabbisogni di spesa ipotizzabili per il Ministero dello sviluppo economico e l'AGID in relazione ai compiti di vigilanza, agli adempimenti e agli atti correlati all'attuazione delle disposizioni in esame, andrebbe richiesta l'illustrazione dei criteri e parametri adottati nella stima della spesa prevista dai commi 8 degli articoli 18 e 21, in relazione alle nuove attività stabilite per il Ministero dello sviluppo economico dagli articoli 17, comma 2, 18, commi da 1 a 3, 5 e 7, e dagli articoli 19 e 20, nonché, in relazione alle norme che interessano l'AGID, previste dall'articolo 21, commi da 1 a 3 e 5.

Sul punto, inoltre, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni per cui l'autorizzazione di spesa prevista in favore del Ministero dello sviluppo economico dal comma 8 dell'articolo 18 è limitata alle annualità 2023 e 2024, considerato che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto entreranno in vigore per i prodotti che verranno immessi sul mercato solo a far data dal 28 giugno 2025.

Sul comma 6 dell'articolo 21, in merito alla circostanza che le funzioni di vigilanza nei settori del trasporto spettano ai « soggetti pubblici » che hanno affidato, ovvero, autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto, per cui si applicheranno le procedure già previste dalle relative discipline di settore, senza ulteriori costi a carico della finanza pubblica, considera necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi confermativi della neutralità di tale previsione. In particolare, richiamando gli articoli 1, comma 2, e 19 della legge di contabilità n. 196 del 2009, segnala che tali enti del « settore pubblico allargato » sono comunque da considerarsi nel novero delle

amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, per cui andrebbero richiesti elementi e dati dimostrativi circa la piena sostenibilità a carico dei loro bilanci dei nuovi adempimenti in materia di verifiche di conformità e di controllo, potendo i medesimi soggetti comunque avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

Riguardo ai profili di quantificazione degli articoli da 22 a 25, dal momento che l'articolo 24 reca la disciplina sanzionatoria a corredo delle disposizioni in esame nei casi di inottemperanza degli adempimenti previsti dal recepimento della normativa oggetto di recepimento, determinando al più l'eventualità di maggiori entrate che non sono quantificabili in considerazione della loro natura meramente eventuale, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 26, in materia di assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico e l'AGID, ritiene che andrebbe innanzitutto confermata la prudenzialità dei criteri adottati in relazione alla stima degli oneri complessivi a decorrere dal 2025, relativamente al contingente assunzionale a tempo indeterminato ivi previsto, specificamente per la platea appartenente alla III area di inquadramento di n. 15 unità lavorative da reclutarsi presso l'AGID. Quanto invece al contingente di n. 50 unità da reclutarsi a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico, ritenuta la piena prudenzialità dei parametri ivi adottati dalla relazione tecnica comprensiva degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2019/2021, non ha osservazioni da formulare.

Ad ogni modo, ritiene che andrebbe confermato che per entrambe le amministrazioni richiamate i reclutamenti in parola siano compatibili con gli atti della programmazione triennale dei fabbisogni di personale redatta ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Testo unico sul pubblico impiego eventualmente già approvati, ovvero, la compatibilità con i medesimi atti in

corso di aggiornamento per il triennio 2022/2024.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, segnalando che andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli oneri riflessi con l'indicazione delle aliquote applicate a tal fine, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, evidenzia che la relazione tecnica è sprovvista del consueto prospetto riepilogativo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 27, che contiene Disposizioni finanziarie, rileva che il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame per il 2023 e a decorrere, per quanto specificamente riferiti agli articoli 18, 21 e 26, si provvede mediante la riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea; ritiene quindi che andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità per le annualità 2023-2024 e a decorrere, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 2*), contenente taluni elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva**

(UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Atto n. 374.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle relative procedure e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli 1-5, recanti modificazioni alle disposizioni generali di cui al titolo I della parte prima del Codice della crisi d'impresa, con riferimento alle norme in esame non ha osservazioni da formulare, prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica. Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante composizione negoziata della crisi e piattaforma unica nazionale, evidenzia che tale articolo traspone nel Codice della crisi d'impresa una serie di disposizioni attualmente vigenti, contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogate dagli articoli 45 e 46 del presente decreto.

Osserva che, rispetto alla legislazione vigente, l'articolo 6 del presente decreto comporta due modificazioni di carattere sostanziale. Da un lato, con riferimento al nuovo articolo 13 del Codice, che ripete la disciplina della piattaforma unica nazionale quale strumento di ausilio agli imprenditori interessati, rileva che il testo non riproduce l'autorizzazione di spesa e

l'autorizzazione ai decreti di variazione di cui, rispettivamente, ai commi 10 e 11 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021: il citato articolo 3 viene contestualmente abrogato integralmente dall'articolo 45 del presente decreto. Evidenzia che le risorse derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa sono utilizzate per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo 13 medesimo. Poiché il nuovo articolo 13 del Codice riproduce l'abrogato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, eccetto – come detto – per i commi 10 e 11, rileva che la quantificazione degli oneri, benché implicita, dovrebbe corrispondere a quella già effettuata in occasione dell'esame parlamentare della disposizione confluita. In proposito reputa necessaria una conferma.

Dall'altro lato, con riferimento al nuovo articolo 25-*novies* del Codice, che estende anche all'INAIL gli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, pur rilevando che alla disposizione originaria, di cui all'articolo 30-*sexies* del decreto-legge n. 152 del 2021, non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbe a suo parere chiarito se l'estensione di tali obblighi all'INAIL possa essere fronteggiata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per l'Istituto.

Circa le restanti disposizioni, non formula osservazioni, in quanto le stesse si limitano a codificare norme già vigenti, salve talune modifiche di coordinamento testuale o di carattere ordinamentale: esse non appaiono quindi, a suo avviso, suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 7-13, in materia di quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme e dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

Con riferimento ai profili di quantificazione degli articoli 14-24, recanti strumenti di regolazione della crisi, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti sulla finanza pubblica che potrebbero de-

rivare dall'articolo 15 e dall'articolo 19, comma 6, del presente schema di decreto, che prevedono la possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale potrebbe non aderirvi ove valutati tali accordi non soddisfacenti per le ragioni dell'Erario.

In relazione all'articolo 19, comma 4, del presente schema di decreto, che modifica l'articolo 86 del Codice, andrebbe a suo parere chiarito se l'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio riguardi anche i crediti tributari di cui all'articolo 2752 del codice civile, ai cui sensi hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni per le imposte sui redditi e per l'IVA e quelli per le imposte, tasse e tributi degli enti locali. In caso affermativo, infatti, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa possibili effetti in termini di riduzioni o di posticipi di entrate tributarie già iscritte nei tendenziali. Non formula osservazioni in relazione alle altre norme, stanti il loro carattere ordinamentale e i chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 25, in materia di quadri di ristrutturazione preventiva, degli articoli da 26 a 32, in materia di liquidazione giudiziale, degli articoli 33 e 34, in materia di gruppi di imprese, degli articoli 37 e 38, recanti disposizioni penali, e degli articoli da 39 a 44, recanti disposizioni di coordinamento.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 45 a 50, recanti Abrogazioni, entrata in vigore e disposizioni finanziarie, evidenzia che l'articolo 50, comma 1, del presente schema di decreto utilizza i risparmi derivanti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021 per provvedere agli oneri derivanti dal nuovo articolo 13 del Codice (che riproduce i commi da 1 a 9 del medesimo articolo 3 abrogato). In proposito, rileva che il nuovo articolo 13 del Codice non reca una specifica quantificazione – a differenza dell'a-

brogato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021 – e che tale quantificazione è desumibile solo indirettamente mediante il confronto con le risorse poste a copertura. Osserva, peraltro, che tale determinazione non risulta univoca sul piano letterale, potendo in teoria le risorse poste a copertura essere di importo anche superiore rispetto all'onere; inoltre, sul piano formale, rileva che agli oneri derivanti dall'articolo 13 del Codice non corrisponde una specifica e formale autorizzazione di spesa, bensì solamente una copertura. Circa tali aspetti reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

Quanto all'articolo 50, comma 2, che reca una generale clausola di invarianza finanziaria, rinvia alle osservazioni formulate in relazione alle altre disposizioni del decreto in esame.

Non ha osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni, che, infatti, abrogano norme cui non erano stati ascritti effetti finanziari o introducono modificazioni di coordinamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 50 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13, concernente l'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, disposta dall'articolo 45, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto. Al riguardo, ricorda che il comma 10 del citato articolo 3 autorizza, per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale, già prevista dal citato decreto-legge n. 118 del 2021, la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero della giustizia, per l'anno 2022, e al Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2023.



Ciò posto, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le risorse rinvenienti dalle norme oggetto di abrogazione siano ancora integralmente disponibili, posto che l'onere relativo all'istituzione della nuova piattaforma, secondo quanto può essere ricavato dalla relazione tecnica, pur in assenza di un'esplicita quantificazione al riguardo, dovrebbe corrispondere a quello previsto dalle norme oggetto di abrogazione.

Osserva, infine, il comma 2 dell'articolo 50 reca una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, ad eccezione del comma 1 del medesimo articolo 50, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, dal punto di vista formale, segnala l'opportunità di sostituire nella medesima clausola le parole: « ad esclusione del comma 1 », con le seguenti: « ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 ».

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radi-**

**calizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**C. 243 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio è in attesa della relazione tecnica richiesta sul provvedimento in esame nella seduta dello scorso 15 marzo.

La viceministra Laura CASTELLI informa che la relazione tecnica è in corso di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, confidando che la stessa possa essere eventualmente trasmessa alla Commissione bilancio già nella prossima settimana.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.**

**C. 1870 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio è in attesa della nuova relazione tecnica sul testo del provvedimento.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provve-

dimento, facendo presente che il complesso lavoro istruttorio tuttora in corso potrebbe auspicabilmente concludersi entro la prossima settimana.

Paolo TRANCASSINI (FDI), alla luce dei ripetuti rinvii nell'esame del provvedimento in titolo per mancanza della nuova relazione tecnica, ritiene opportuno che la Commissione bilancio sia perlomeno resa edotta in merito alle ragioni che hanno sin qui motivato tale non indifferente ritardo nella redazione del citato documento.

La viceministra Laura CASTELLI evidenzia come il protrarsi dei tempi necessari al perfezionamento della nuova relazione tecnica dipenda essenzialmente dalla pluralità delle amministrazioni centrali dello Stato interessate, circostanza che ha pertanto richiesto l'acquisizione di una serie di elementi informativi i quali, una volta pervenuti, saranno integrati nel citato documento che – ribadisce – auspica possa essere trasmesso alla Commissione bilancio già nel corso della prossima settimana.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel confidare nelle rassicurazioni testé fornite dalla viceministra Castelli circa i tempi di trasmissione della nuova relazione tecnica, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina del volo da diporto o sportivo.**

**Testo unificato C. 2493 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che sul provvedimento in discussione la Commissione bilancio nella seduta del 29 marzo scorso ha richiesto la predisposizione di una apposita relazione tecnica.

La viceministra Laura CASTELLI informa che la relazione tecnica è al momento in corso di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto, anche in questo caso, delle diverse amministrazioni competenti chiamate in causa dal provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.**

**Nuovo testo C. 1650 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 marzo 2022.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, ricorda che sul provvedimento in discussione la Commissione bilancio nella seduta del 29 marzo scorso ha richiesto la predisposizione di una apposita relazione tecnica.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora pervenuti i necessari elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.**

**Nuovo testo C. 2531.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, concerne la disciplina dell'ippicoltura e che oggetto del presente esame è il testo risultante dall'esame finora svolto presso la Commissione XIII Agricoltura e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri.

Precisa che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica. Passando quindi all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 e 3, recanti Disciplina dell'ippicoltura e disposizione finanziaria, evidenzia che l'articolo 1 reca disposizioni concernenti l'esercizio dell'ippicoltura ed individua, in particolare, specifiche attività che sono qualificate, ai fini fiscali, come reddito dell'imprenditore agricolo, se esercitate da quest'ultimo, ovvero come reddito derivante da «altre attività agricole». In proposito, rileva che le norme introdotte determinano un ampliamento delle fattispecie ricorrendo le quali l'allevamento di cavalli rientra tra le attività agricole soggette a un inquadramento fiscale e previdenziale speciale più favorevole e stabiliscono l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per la cessione e la vendita degli equidi anche quando destinati a usi diversi dalla preparazione di prodotti alimentari. Segnala che, a fronte di tali previsioni, di carattere oneroso, l'articolo 3 quantifica gli oneri in 5 milioni di euro – si presume «annui» – configurandoli come tetto di spesa («pari a») e provvede alla loro copertura mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, a suo parere, andrebbero pertanto preliminarmente acquisiti i dati e gli elementi conoscitivi sottostanti l'individuazione del predetto onere, ai fini di una verifica della congruità dello stesso. Inoltre,

data la disciplina in cui si inseriscono le disposizioni in esame, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre l'onere entro un limite massimo di spesa annua e riguardo alle procedure volte a garantire l'effettivo rispetto di tale limite.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 – pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 – mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo per esigenze indifferibili. Al riguardo, osserva che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio vigente – la dotazione del Fondo in questione risulta pari a circa 176 milioni di euro per l'anno 2022, a circa 302 milioni di euro per l'anno 2023 e a circa 387 milioni di euro per l'anno 2024 e che, con specifico riferimento all'anno in corso, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul Fondo medesimo risultano al momento disponibili circa 58 milioni di euro.

In tale quadro, osserva preliminarmente che dal tenore letterale del testo – in difformità a quanto al riguardo stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 – non risulta espressamente indicata, con riferimento a ciascun intervento oneroso da esso previsto per ciascun anno interessato, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, giacché l'onere complessivo indicato all'articolo 3 viene ricondotto – in forma cumulativa e indistinta – alle diverse misure recate dall'articolo 1. Fermo restando quanto in precedenza evidenziato in ordine ai profili di quantificazione e alla possibilità di qualificare gli oneri derivanti dal provvedimento entro un limite massimo di spesa, segnala comunque l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri stessi, tenuto conto dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021, cui il testo fa invece ancora esplicito riferimento. Inoltre, a fronte di oneri che rivestono natura permanente, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito al-

l'effettiva sussistenza delle risorse poste a copertura, onde escludere che le stesse possano già risultare oggetto di impegni eventualmente assunti a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo. Da un punto di vista meramente formale, infine, ritiene che andrebbe specificato il carattere « annuo » degli oneri indicati a regime.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.**

**C. 2805, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni II e XII).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, predisposta tenendo conto delle modifiche apportate durante l'iter presso il Senato e positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, la quale contiene le risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 30 marzo *(vedi allegato 3)*.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2805, approvata dal Senato, recante Disposizioni

in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, da cui si evince che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione degli adempimenti previsti dal presente progetto di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**SEDE REFERENTE**

*Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.*

*C. 3157, approvata, in un testo unificato, dal Senato.*

## ALLEGATO 1

**Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 Melilli.**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 25 ottobre.*

**1.4.** Trano, Raduzzi.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 24 ottobre.*

**1.3.** Trano, Raduzzi.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 23 ottobre.*

**1.2.** Trano, Raduzzi.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 22 ottobre.*

**1.1.** Trano, Raduzzi.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 15 ottobre.*

**1.5.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*al numero 1), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 25 settembre;*

*al numero 2) sostituire le parole: 10 ottobre con le seguenti: 15 ottobre.*

**1.5.** (Nuova formulazione). Il Relatore.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto del Governo n. 362.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA

*Roma, 28 marzo 2022*

**APPUNTO**

**OGGETTO:** Atto di Governo n. 362 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

**È stato pubblicato il Dossier di verifica delle quantificazioni predisposto dai Servizi Bilanci di Camera e Senato.**

Si riporta di seguito la griglia di sintesi del Dossier.

DOSSIER	ELEMENTI RISPOSTA
<b>Articolo 3</b> <i>(Requisiti di accessibilità)</i>	
<p><u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste conferme in merito alla piena sostenibilità degli adempimenti previsti dall'<b>articolo 3, comma 4</b>, in capo al MISE, MIMS e MITE, in tema di elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle micro imprese, previa consultazione delle stesse, a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente per le medesime Amministrazioni.</p>	<p>In relazione all'<b>articolo 3, comma 4</b>, in tema di elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali sull'accessibilità, si conferma la piena sostenibilità degli adempimenti a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.</p>
<b>Articolo 13</b> <i>(Modifica sostanziale e onere sproporzionato)</i>	
<p>In relazione all'<b>articolo 13</b>, poiché si escludono gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità dalla possibilità di non applicare i requisiti nel caso in cui comporti un onere sproporzionato, <u>andrebbe chiarita meglio la portata della norma</u>.</p> <p>Se da un lato potrebbe essere logico escludere chi ha ricevuto finanziamenti pubblici per l'accessibilità dalla possibilità poi di non attuare le misure necessarie, dall'altro la loro attuazione</p>	<p>Tale previsione replica quella disposta all'articolo 14, comma 6 della direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.</p>

<p>anche quando vi è un onere sproporzionato potrebbe comportare un maggior fabbisogno di contributi pubblici. Si rinvia all'esame dell'articolo 27, comma 2.</p>	
<p align="center"><b>Articoli da 17 a 21</b></p>	
<p>Con riferimento alle norme di cui agli <b>articoli da 17 a 21 che disciplinano l'attività di vigilanza sulla conformità dei prodotti e dei servizi</b>, per i profili di quantificazione, pur premesso che la RT certifica che le attività di vigilanza in relazione alla conformità dei prodotti e dei servizi richiamata dalle norme in esame sono già poste carico, rispettivamente, del MISE (<b>articoli 17 - 20</b>) e dell'AGID (<b>articolo 21</b>) nell'ambito di un complesso sistema di controlli e verifiche che è già previsto ai sensi della legislazione vigente, facendo parte delle loro ordinarie competenze "istituzionali", <u>va però evidenziato che la stessa RT certifica anche la presenza di "nuove" attività per le stesse Amministrazioni richiamate</u> per effetto delle disposizioni in esame, prevedendo a tal fine specifiche autorizzazioni di spesa ai commi 8 degli articoli 18 e 21. In tal senso, pur considerando che le autorizzazioni richiamate sono chiaramente formulate quale limite massimo di spesa pari a 500.000 euro, rispettivamente, per il 2023 e il 2024 e a decorrere dal 2023, <u>va evidenziato che alcuna indicazione è però fornita dalla RT in merito ai criteri adottati nella quantificazione.</u> Ne segue che al fine di fornire evidenze in merito alla congruità delle risorse stanziare dalle norme richiamate, a fronte dei fabbisogni di spesa ipotizzabili per il MISE e l'AGID in relazione ai compiti di vigilanza, agli adempimenti e agli atti correlati all'attuazione delle disposizioni in esame, <u>andrebbe richiesta l'illustrazione dei criteri e parametri adottati nella stima della spesa prevista dai commi 8 degli articoli 18 e 21</u>, in relazione alle nuove attività stabilite per il MISE dagli <b>articoli 17, comma 2; 18, commi 1-3, 5 e 7 e dagli articoli 19 e 20</b>, nonché, in relazione alle norme che interessano l'AGID, previste dall'<b>articolo 21, commi 1-3 e 5.</b></p>	<p>Si ribadisce la corretta quantificazione degli oneri.</p> <p>Con riferimento alle competenze attribuite al Ministero dello Sviluppo economico (di cui agli <b>artt. 17-20</b>), designato quale Autorità competente per la vigilanza sui requisiti di accessibilità dei prodotti, lo schema di decreto in esame prevede, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami per i controlli sui prodotti indicati dallo schema di decreto legislativo, l'attribuzione di risorse pari a 2.150.158,07 euro a decorrere dall'anno 2025 ed a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la cui copertura è assicurata mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234.</p> <p>L'estensione delle funzioni e la diversa articolazione dei fornitori di prodotti immessi sul mercato o messi a disposizione dei consumatori rispetto alle attuali funzioni, comporterà un conseguente rilevante aumento del numero dei controlli e della relativa attività amministrativa. Infatti, le competenze ad oggi attribuite al MISE in materia di vigilanza sui prodotti, attengono al profilo della sicurezza e interferenza elettromagnetica, ma non a quello dell'accessibilità. Tali nuove ed ulteriori incombenze non possono, quindi, essere svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, ma impongono di disporre di nuove risorse in possesso di specifici requisiti (profilo tecnico, laurea in ingegneria con specifiche competenze in materia di elettronica e informatica), di adeguare la strumentazione e i programmi di laboratorio con l'acquisto e lo sviluppo di appositi strumenti HW e SW per l'effettuazione delle verifiche sui prodotti nonché di predisporre specifiche attività di formazione del personale.</p> <p>Si ipotizza, in fase di prima applicazione, un incremento stimato del numero dei controlli pari a 1.000 annui (in considerazione del report sulla sorveglianza del mercato ai sensi dell'articolo 47 della direttiva RED 2014/53); considerato il tempo medio di lavorazione (che tiene conto delle sole fasi ispettive e non di quelle eventuali in caso di non conformità) necessario per definire il procedimento di controllo (ispezione, sequestro del prodotto, analisi di laboratorio e verbale di accertamento) stimato in 15 giorni, il fabbisogno complessivo, in termini di giorni lavorativi, è pari 15.000 (1.000*15 gg.).</p> <p>Ne consegue che con l'assunzione di 50 unità, si avrebbe una disponibilità, in termini di giorni lavorativi, pari 11.000 per anno (50 unità X 220 giorni lavorativi), in grado di coprire il fabbisogno in ragione di una efficiente allocazione delle risorse anche grazie all'implementazione delle apparecchiature e strumentazioni (hardware e software, nonché di laboratorio).</p> <p>Nello specifico, i costi relativi alle attività sopra elencate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale aggiuntivo (costi calcolati in base al vigente CCNL 2019/2021 Funzioni centrali per il personale di Area III F1 assegnato al 100% dell'attività su base annua);</li> <li>• Formazione iniziale ed aggiornamento continuo del personale tecnico ed amministrativo (in base a costi standard per 2 corsi</li> </ul>

	<p>annui più aggiornamento su materie tecniche inerenti le attività di controllo da espletare;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento laboratori (strumentazione);</li> <li>• Spese generali acquisto postazioni informatiche HW e SW di base ed altri beni e servizi.</li> </ul> <p>Per quanto concerne il personale aggiuntivo e i costi previsti per lo svolgimento di tali attività si riporta la tabella sottostante:</p> <table border="1" data-bbox="667 629 1342 954"> <thead> <tr> <th>COSTI</th> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personale aggiuntivo (costi calcolati in base al vigente CCNL 2019/2021 Funzioni centrali per il personale di Area III F1 assegnato al 100% dell'attività su base annua)</td> <td>2.150.158,07</td> </tr> <tr> <td>Spese generali acquisto postazioni informatiche HW e SW di base ed altri beni e servizi e Aggiornamento laboratori</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE STIMATO (annualità 2023-2024)</b></td> <td><b>500.000</b></td> </tr> <tr> <td><b>Di cui a regime (a decorrere dal 2025)</b></td> <td><b>2.150.158,07</b></td> </tr> </tbody> </table>	COSTI	Euro	Personale aggiuntivo (costi calcolati in base al vigente CCNL 2019/2021 Funzioni centrali per il personale di Area III F1 assegnato al 100% dell'attività su base annua)	2.150.158,07	Spese generali acquisto postazioni informatiche HW e SW di base ed altri beni e servizi e Aggiornamento laboratori	500.000	<b>TOTALE STIMATO (annualità 2023-2024)</b>	<b>500.000</b>	<b>Di cui a regime (a decorrere dal 2025)</b>	<b>2.150.158,07</b>
COSTI	Euro										
Personale aggiuntivo (costi calcolati in base al vigente CCNL 2019/2021 Funzioni centrali per il personale di Area III F1 assegnato al 100% dell'attività su base annua)	2.150.158,07										
Spese generali acquisto postazioni informatiche HW e SW di base ed altri beni e servizi e Aggiornamento laboratori	500.000										
<b>TOTALE STIMATO (annualità 2023-2024)</b>	<b>500.000</b>										
<b>Di cui a regime (a decorrere dal 2025)</b>	<b>2.150.158,07</b>										
<p>Sul punto, inoltre, <u>andrebbero chiarite le ragioni per cui l'autorizzazione di spesa prevista in favore del MISE (comma 8 dell'articolo 17) è limitata alle annualità 2023 e 2024</u>, considerato che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto entreranno in vigore per i prodotti che verranno immessi sul mercato solo a far data dal 28 giugno 2025.</p>	<p>In ordine all'autorizzazione di spesa prevista in favore del Ministero dello sviluppo economico (<b>comma 8 dell'articolo 18</b>) si evidenzia che la stessa è limitata alle annualità 2023 e 2024 in quanto si tratta di spese in conto capitale che non necessitano di ulteriori finanziamenti nelle annualità successive.</p>										
<p>Sul <b>comma 6 dell'articolo 21</b>, in merito alla circostanza che le funzioni di vigilanza nei settori del trasporto spettano ai "soggetti pubblici" che hanno affidato, ovvero, autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto, per cui si applicheranno le procedure già previste dalle relative discipline di settore, senza ulteriori costi a carico della finanza pubblica, si rende necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi confermativi della neutralità di tale previsione.</p> <p>In particolare, richiamando gli articoli 1, comma 2, e 19 della legge di contabilità, si segnala che tali enti del "settore pubblico allargato", sono comunque da considerarsi nel novero delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, per cui <u>andrebbero richiesti elementi e dati dimostrativi circa la piena sostenibilità a carico dei loro bilanci dei nuovi adempimenti in materia di verifiche di conformità e di</u></p>	<p>In relazione <b>all'articolo 21, comma 6</b>, riguardante le funzioni di vigilanza dei soggetti che hanno affidato o autorizzato il servizio di trasporto, si conferma l'effettiva neutralità della previsione, applicandosi le procedure già previste dalle relative discipline di settore.</p>										



<p>controllo, potendo i medesimi soggetti comunque avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 26</b> <i>(Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia digitale)</i></p>	
<p><u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, <u>andrebbe innanzitutto confermata la prudenzialità dei criteri adottati in relazione alla stima degli oneri complessivi a decorrere dal 2025</u>, relativamente al contingente assunzionale a tempo indeterminato ivi previsto, specificamente per la platea appartenente alla III area di inquadramento di n. 15 unità lavorative da reclutarsi presso l'AGID.</p> <p>Quanto invece al contingente di n. 50 unità a reclutarsi a tempo indeterminato, presso il MISE, ritenuta la piena prudenzialità dei parametri ivi adottati dalla RT comprensiva degli incrementi retributivi previsti CCNL 2019/2021, non ci sono osservazioni.</p> <p>Ad ogni modo, <u>andrebbe confermato che per entrambe le Amministrazioni richiamate i reclutamenti in parola siano compatibili con gli atti della programmazione triennale dei fabbisogni di personale</u> redatta ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 del T.U.P.I. eventualmente già approvati, ovvero, la compatibilità con i medesimi atti in corso di aggiornamento per il triennio 2022/2024.</p> <p>Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, segnalando che <u>andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli oneri riflessi con l'indicazione delle aliquote applicate a tal fine</u>, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., si segnala che la RT è sprovvista del consueto prospetto riepilogativo.</p>	<p>RGS: si conferma la prudenzialità dei criteri adottati in relazione alla stima degli oneri complessivi a decorrere dal 2025, relativamente al contingente assunzionale a tempo indeterminato ivi previsto, rinviando altresì ad AGID e al Ministero dello sviluppo economico in merito ai puntuali elementi di riscontro.</p>
<p align="center"><b>Articolo 27</b> <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p>	
<p><u>Al riguardo</u>, stabilendosi al comma 1 che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame per il 2023 e a decorrere, per quanto specificamente riferiti agli articoli 18, 21 e 26, si provvede mediante la riduzione del fondo per il recepimento della normativa</p>	<p>RGS: si conferma che il fondo per il recepimento della normativa europea reca le necessarie disponibilità nonché adeguate risorse a fronte delle esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea.</p>

<p>europea, <u>andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità per le annualità 2023-2024 e a decorrere,</u> nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea.</p>	
---	--

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.  
C. 2805, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL  
GOVERNO**

**RELAZIONE TECNICA**

Il presente disegno di legge si pone nell'ambito degli interventi volti al contrasto della violenza di genere con l'obiettivo di perfezionare la tutela delle vittime di tale fenomeno.

La presente proposta di legge, infatti, mira ad integrare i dati statistici esistenti per l'analisi dei complessi fenomeni sociali che stanno a monte dello scatenarsi della violenza contro le donne, al fine di rispondere adeguatamente ad esigenze legate alla definizione di politiche di intervento efficaci per contrastare questo fenomeno. Il disegno di legge in oggetto è il frutto del lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che con tale disegno di legge si propone di colmare le lacune esistenti sulla raccolta dei dati a fini statistici.

Il provvedimento si compone di **7 articoli**, che si analizzano qui di seguito al fine di valutare i possibili riflessi sulla finanza pubblica.

L'**articolo 1** individua le finalità del disegno di legge volto a garantire un flusso informativo adeguato anche in termini di contenuti dei dati sulla violenza di genere, al fine di sviluppare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

*La disposizione, che si limita a delineare le finalità della legge e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

L'**articolo 2** prevede, al *comma 1*, che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di supportare le politiche di contrasto alla violenza di genere, conduca delle indagini campionarie avvalendosi dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dal SISTAN.

In particolare, l'ISTAT e il SISTAN svolgono con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne. Gli esiti di tale indagine saranno dunque trasmessi alla Presidenza del Consiglio- Dipartimento per le pari opportunità.

Il *comma 2* assegna al Ministro per le pari opportunità poteri di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica ai fini della prevenzione e del contrasto della



violenza ai danni delle donne. Il Dipartimento per le pari opportunità e l'ISTAT possono integrare il novero dei quesiti impiegati ad oggi nelle indagini sulla sicurezza delle donne, qualora emergano nuove esigenze informative.

Il *comma 3* prevede che la relazione annuale che il 30 giugno di ogni anno il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 1993/93 per i centri antiviolenza e le case rifugio, sia integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine campionaria svolta ai sensi del comma 1. In tal caso, per l'integrazione delle informazioni prescritta *l'Amministrazione procede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

I commi successivi riguardano le modalità di raccolta dati e obblighi di comunicazione a carico di uffici, enti e organismi di soggetti pubblici e privati che partecipano alla informazione statistica ufficiale nonché l'adeguamento della modulistica da parte dell'ISTAT ai nuovi criteri di adozione dei dati.

*Per quanto concerne specificamente la realizzazione dell'indagine campionaria triennale sulla violenza di genere, l'Istat provvederà alle previste attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

L'**articolo 3** prevede che la relazione al Parlamento del Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività dell'ISTAT sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sia integrata da una relazione sull'attuazione dell'indagine campionaria triennale svolta ai sensi dell'articolo 2.

*Alla disposizione sarà data attuazione con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

L'**articolo 4** concerne la rilevazione dati nelle strutture sanitarie e prevede, al comma 1, l'obbligo di tutte le strutture sanitarie di fornire dati e notizie relativi alla violenza contro le donne.

Il comma 2 rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 6 mesi, con il



quale si faranno le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, come aggiornato dai successivi decreti. Nella disposizione sono indicati gli ulteriori parametri che dovranno integrare le informazioni statistiche già in possesso del sistema.

Il comma 3 reca espressamente la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*Per l'evoluzione dei flussi informativi sanitari, è previsto e stanziato un apposito capitolo presso il Ministero della salute - capitolo di spesa corrente 2200, la cui dotazione annuale è pari a euro 16.240.688,00 - che copre annualmente le spese per i necessari adeguamenti e sviluppi dei sistemi informativi sanitari. La norma rimette a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, la definizione dei dati da rilevare e le modalità di rilevazione.*

*Pertanto, la disposizione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri per l'adeguamento dei sistemi informativi sono coperti dal menzionato capitolo 2200 istituito presso il Ministero della salute.*

L'**articolo 5** disciplina le rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della Giustizia.

Al comma 1 si prevede che il Centro elaborazione dati, già istituito presso il Ministero dell'interno con l'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 sia integrato, entro 6 mesi, con decreto del Ministro dell'interno, di ulteriori funzionalità che consentano di rilevare con riguardo a specifici reati indicati al comma 3, di ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione vittima - autore, nonché ove presenti, gli ulteriori elementi quali: l'età e il genere degli autori e delle vittime; il luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa, in presenza sul luogo del fatto, dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

*In particolare, le spese di adeguamento del CED, istituito presso il Ministero dell'Interno - sia per la parte sistemistica che per quella applicativa - e le spese da sostenere per la realizzazione dei*



*collegamenti con il Ministero della giustizia per il funzionamento del sistema di raccolta interministeriale dei dati di cui al successivo comma 4, sono già computate nei due contratti, uno già formalizzato e l'altro di prossima sottoscrizione con gli operatori economici fornitori di tali servizi, i cui oneri potranno gravare rispettivamente sul bilancio del Ministero dell'interno e specificatamente sui capitoli 2822 pg.1 e 2816 pg. 1.*

La disposizione contenuta nel comma 2, stabilisce, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia introduce nel proprio sistema informativo, secondo modalità e criteri stabiliti dalla stessa amministrazione, le informazioni necessarie a consentire, anche attraverso i propri sistemi informativi già operativi, un più immediato monitoraggio del fenomeno della violenza di genere e a ricostruire il rapporto autore - vittima di reato connesso ai procedimenti e processi relativi ai reati di seguito indicati.

Il comma 3 contiene infatti la tipologia di reati per i quali diventa necessario acquisire i dati indicati ai fini statistici.

Al comma 4 si prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema di raccolta dati interministeriale nel quale sono raccolti i dati relativi ai reati di cui al comma 3, con le indicazioni di cui al comma 1. Tale sistema di raccolta dati è alimentato dalle amministrazioni interessate che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati suddetti evitando duplicazioni o sovrapposizioni.

Il comma 5 precisa che il citato sistema, raccoglie per ogni donna vittima di violenza, in ogni stato e grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari e cautelari, misure di protezione e di sicurezza, oltre che provvedimenti di archiviazione e sentenze.

Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.



*Il sistema di raccolta dati interministeriale di cui al comma 4 del presente articolo, rappresenta uno degli interventi che rientrano nell'ambito della complessiva pianificazione di investimenti del Ministero della giustizia nel settore della digitalizzazione delle banche informative e del loro conseguente aggiornamento. Le strategie e le prospettive di innovazione e di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria perseguono infatti obiettivi di ammodernamento del sistema giustizia non solo nel suo complesso, ma anche in relazione a quei fenomeni, quali quello della violenza di genere, che necessitano di un monitoraggio costante ed immediato delle informazioni fondamentali, al fine di far emergere l'effettiva entità del fenomeno stesso e in modo da sviluppare le più adeguate politiche di prevenzione.*

*Si assicura, pertanto, che l'intervento previsto in questa sede, per quanto concerne l'amministrazione giudiziaria, potrà essere raggiunto attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nella specie, si fa riferimento alle risorse informatiche e tecnologiche già in uso e alle professionalità già in servizio, con le quali si potranno fronteggiare le attività necessarie allo scopo, avvalendosi per la copertura dei relativi oneri degli stanziamenti dei capitoli di bilancio 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 293.815.609 per l'anno 2022, di euro 244.104.462 per l'anno 2023 e di euro 197.344.216 per l'anno 2024.*

*Inoltre, si rappresenta che le risorse finanziarie previste potranno essere utilizzate al fine di sostenere la fattibilità degli interventi programmati, tra cui rientra anche la manutenzione ordinaria ed evolutiva delle funzionalità informatiche delle banche dati da utilizzare per l'inserimento, la raccolta e la trasmissione delle informazioni principali relative al fenomeno della violenza di genere e previste nei commi 1 e 2 del presente articolo. Specifici progetti sono già stati attivati attraverso la stipulazione di contratti che sono in corso di attuazione ed implementazione, mentre altri già finanziati sono in corso di perfezionamento.*

*In generale, tutte le macro-attività che si sono compiute e si stanno compiendo all'interno di questo complessivo piano di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria sono state e saranno realizzate attraverso l'utilizzo dei fondi complessivamente stanziati e assegnati in bilancio.*



*In tale contesto, le amministrazioni interessate, che già svolgono nell'alveo dei compiti istituzionalmente attribuiti le cennate attività di raccolta dati mediante i propri uffici di statistica, potranno in essere quanto di propria competenza nell'ambito del sistema interministeriale di cui al comma 4 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

L'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro della giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3 i dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, al luogo in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata. Infine, sono possibili ulteriori modifiche al sistema di rilevazione dei dati del Ministero della giustizia, da adottare entro 12 mesi con decreto del Ministro, volte a prevedere dati relativi all'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio da parte della persona offesa, nonché, con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo.

Al riguardo, occorre segnalare che per assicurare l'inserimento nel registro delle notizie di reato dei dati indicati nel comma 1 dell'articolo in esame, non sarà necessario prevedere attività aggiuntive di indagine o istruttorie dal momento che tali informazioni rientrano tra gli elementi indicati in quelli contenuti negli obblighi generali di rilevazione previsti nel comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame e che si tratta di notizie ed elementi che gli organi di polizia giudiziaria acquisiscono ordinariamente nell'ambito delle indagini ed informazioni utili all'iscrizione della notizia di reato.

Quanto agli adeguamenti necessari nel sistema di rilevazione, raccolta e conservazione dei dati in questione, come già evidenziato riguardo all'articolo 5, si assicura la loro sostenibilità nell'ambito degli interventi di allineamento e aggiornamento delle banche informative sulle quali ordinariamente vengono svolti interventi migliorativi dei sistemi che prevedono il consolidamento degli applicativi di supporto agli uffici, nonché all'efficientamento delle strutture informatiche e delle dotazioni *hardware*,





nell'ambito di una complessiva pianificazione degli investimenti e delle strategie nel settore della digitalizzazione e informatizzazione del Ministero della giustizia.

*Nella specie, si fa riferimento alle indicazioni della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, che mediante gli opportuni adeguamenti tecnici e di gestione delle risorse informatiche e tecnologiche già in uso ed avvalendosi delle professionalità già in servizio potrà fronteggiare le attività necessarie allo scopo mediante l'utilizzo di applicativi e strumentazioni idonee e funzionali alla sostenibilità degli adempimenti necessari, avvalendosi per la copertura dei relativi oneri degli stanziamenti dei capitoli di bilancio 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, per le quali sussiste idonea copertura della quale si è già detto riguardo al precedente articolo.*

*Si segnala, pertanto, che l'attuazione delle disposizioni in esame si concreta in interventi organizzativi e procedurali, tesi a rendere attuativa la modifica dei sistemi informativi di cui si è detto all'articolo 5, sempre in un'ottica di una rappresentazione maggiormente adeguata della violenza di genere - soprattutto contro le donne - attraverso l'utilizzo di informazioni qualitativamente più idonee a comprendere la fattispecie delittuosa per contrastarla e prevenirne altre della stessa natura.*

*Gli adempimenti connessi all'attività che si sta esaminando potranno, per quanto sopra illustrato, essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto tali interventi rientrano nell'ambito di una complessiva pianificazione degli investimenti nel settore della digitalizzazione e del conseguente aggiornamento delle banche informative sulle quali sono ordinariamente in corso miglioramenti applicativi (in tal senso si vedano le esperienze del S.I.C.P. e del RegeWeb nonché del S.I.E.S. e del S.I.P.P.I.).*

L'articolo 7 prevede che, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvalga dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati e non accreditati su dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali anche ai fini della Relazione di cui all'articolo 2.



Le indagini devono evidenziare le caratteristiche dell'utenza garantendo l'anonimato dei dati che si rivolge, ivi inclusa la relazione autore-vittima; la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, assistita e atti persecutori; il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

I dati rilevati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al comma 1 sono trasmessi alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta e, al fine di non gravare sulla attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1.

*La norma attiene alla tipologia e modalità di raccolta dati, nonché alla trasmissione di questi dati alle Regioni. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e le amministrazioni coinvolte procedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Si rappresentano gli effetti di neutralità finanziaria per la finanza pubblica recati dal provvedimento in esame, trattandosi di interventi di carattere ordinamentale, attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, da parte delle competenti amministrazioni dello Stato.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

13/04/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente Biagio Mazzotta

